

IL FONDO PENSIONE PERSEO E GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Dr. Andrea Segatori

IL FONDO PENSIONE PERSEO

E' il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori pubblici del comparto "Regioni - Autonomie Locali" e del comparto "Sanità".

Fonte istitutiva del Fondo:

- Art. 18 del CCNL del 05.10.2001 per il comparto "Regioni – Autonomie Locali";
- Art. 13 del CCNL del 20.09.2001 (biennio economico 2000/2001) per il comparto "Sanità";

Accordo per l'istituzione del fondo: sottoscritto il 14.05.2007;

Data di costituzione del fondo: 21.12.2010;

Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività: 22.11.2011;

Data di avvio attività di raccolta delle adesioni: 14.09.2012;

Bacino di utenza: circa 1.250.000 lavoratori, suddivisi in circa 710.000 per il settore Sanità e circa 540.000 per il settore Regioni ed Autonomie locali.

Forma giuridica (art. 2 Statuto)

Il fondo pensione Perseo è un fondo pensione di natura contrattuale (o negoziale o fondo chiuso).

Assume la forma giuridica di associazione ed è iscritto all'albo tenuto dalla Covip (n 164).


Regime della forma pensionistica (art. 4 Statuto)

Il fondo agisce in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione individuale.

Destinatari del Fondo (art. 5 Statuto)

a) I lavoratori ai quali si applicano i CCNL dei comparti “Regioni e delle Autonomie Locali” e “Sanità” ed il CCNL del “Personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali”, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.



b) I lavoratori appartenenti alle aree dirigenziali sanitarie III[^] (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV[^] (medica e veterinaria) del Servizio Sanitario Nazionale una volta sottoscritti gli accordi di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano.

L'accordo per l'adesione al fondo è stato siglato in data 05.03.2008;

c) I Segretari comunali e provinciali una volta sottoscritti gli accordi di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano.



d) I lavoratori, assunti con le tipologie di contratto sopra ricordate, delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro afferenti ai comparti e alle aree destinatari del Fondo.



e) I lavoratori, assunti con le tipologie di contratto sopra ricordate, appartenenti ai seguenti settori affini:

- Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché Anci, Cinsedo, Unioncamere;
- Case di cura private e strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi;
- Servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente;
- Imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi.

L'adesione è condizionata alla sottoscrizione di appositi accordi di adesione e deve essere autorizzata dal C.d.A. del Fondo.

Poiché i destinatari del Fondo sono sia lavoratori pubblici che lavoratori privati (lettere d) ed e)) le regole che disciplinano la contribuzione al Fondo e l'erogazione delle prestazioni da parte del Fondo sono diverse:

- ai lavoratori privati si applicano le disposizioni del Dlgs 252/05;
- ai lavoratori pubblici, a norma dell'art. 23 del Dlgs 252/05, continua ad applicarsi la previgente normativa, costituita dal Dlgs 124/93.

Organi del Fondo (art. 14 e seguenti dello Statuto)

Nel rispetto del principio della pariteticità:

- Assemblea dei delegati, nel numero di 60 componenti; restano in carica tre anni e sono rieleggibili o ridesignabili;
- Consiglio di Amministrazione, nel numero di 18 componenti; restano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;
- Presidente e Vice Presidente; restano in carica per tre anni;
- Collegio dei Sindaci, nel numero di 4 componenti effettivi e 2 supplenti; restano in carica per tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi;



Norma transitoria per il C.d.A.

Nella fase di prima costituzione il C.d.A. può essere aumentato a 20 membri prima dell'insediamento degli organi elettivi ove si verifichi un ampliamento delle parti istitutive a seguito di accordo di adesione che comporti un consistente incremento dell'area dei destinatari.

Questo è quanto avvenuto a seguito degli accordi di adesione delle aree dirigenziali sanitarie III[^] e IV[^].

Scelte di investimento (art. 6 Statuto)

Il fondo pensione è strutturato in almeno 2 comparti differenziati per profili di rischio e rendimento.

E' previsto un comparto "garantito" destinato ad accogliere il conferimento tacito del Tfr dei lavoratori dipendenti da enti di diritto privato destinatari del fondo pensione.

L'aderente al momento dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel fondo di almeno un anno.



Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una gestione monocomparto.

Attualmente il Fondo non ha ancora avviato la fase dell'investimento finanziario.

Pertanto, i contributi saranno depositati presso il conto corrente di raccolta della Banca Depositaria, ed attribuiti alle posizioni individuali degli iscritti.

Il C.d.A. si è riservato la possibilità di investire tali somme in operazioni finanziarie di Pronto Contro Termine fino a quando non sarà completata la procedura di selezione dei gestori finanziari.

I Partners del Fondo Perseo

Banca depositaria: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

Gestore amministrativo: Previnet Spa.

Gestore finanziario: non ancora individuato.

Compagnia di assicurazione: non ancora individuata.

Spese per la gestione del Fondo (art. 7 Statuto)

L'adesione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) Spese di adesione;
- b) Spese relative alla fase di accumulo;
- c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite;

a) Spese di adesione

Spesa “una tantum” da versare al momento dell’adesione:

- € 2,75 a carico dell’aderente;
- € 2,75 a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il comparto pubblico l’intero ammontare a carico del datore di lavoro è già stato versato al Fondo.

Inoltre, l’art. 16 dell’accordo per l’istituzione del Fondo dispone che “per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l’Inpdap, verserà all’atto di costituzione del Fondo stesso la quota di iscrizione di € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto”.

b) Spese relative alla fase di accumulo

Si distingue tra spese direttamente ed indirettamente a carico dell'aderente e spese per l'esercizio di prerogative individuali:

b1) spese direttamente a carico dell'aderente: quota associativa annuale in misura fissa.

E' stabilita annualmente dall'Assemblea dei delegati su proposta del C.d.A.

Per l'anno 2012, in assenza dell'Assemblea dei delegati, è stata fissata dal C.d.A. in € 16,00. Viene prelevata mensilmente dalle quote contributive.

Viene utilizzata a copertura degli oneri della gestione amministrativa del Fondo.

b2) spese indirettamente a carico dell'aderente: commissioni di gestione finanziaria e di banca depositaria.

Non sono attualmente definite. Saranno fissate nelle singole convenzioni quando il Fondo avvierà la gestione finanziaria.

Sono commisurate in percentuale del patrimonio e sono addebitate sulle singole posizioni patrimoniali individuali.

Tra queste tipologie di spese sono da ricordare anche le spese di negoziazione titoli e le commissioni di incentivo che riguardano la fase della gestione finanziaria. Sono spese che gravano sul patrimonio del Fondo e non sono prevedibili a priori.

b3) Spese per l'esercizio di prerogative individuali: riguardano le operazioni di anticipazione, trasferimento, riscatto e riallocazione (modifica del comparto di investimento).

Attualmente non sono state previste.

c) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite

Sono le commissioni riconosciute alla compagnia assicurativa che eroga la rendita pensionistica.

Dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore al momento dell'accesso alla pensione complementare.

Contribuzione (art. 8 Statuto)

Le fonti di finanziamento del Fondo

Sono quelle previste dal Dpcm 20.12.99:

- intero Tfr maturando, per i lavoratori di prima assunzione successiva al 31.12.2000;
- quota del 2% del Tfr maturando per i lavoratori assunti fino al 31.12.2000;
- quota aggiuntiva dell'1,5% della retribuzione utile a Tfs per i lavoratori assunti fino al 31.12.2000;



- contributo a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione utile a Tfr;
- contributo a carico del lavoratore pari all'1% della retribuzione utile a Tfr;

La retribuzione utile a Tfr è quella indicata dall'art. 49 del CCNL del 14.09.2000 per il comparto "Regioni – Autonomie Locali".



La quota aggiuntiva di incentivazione

La dichiarazione congiunta all'accordo istitutivo del Fondo prevede, in analogia con quanto già stabilito per il Fondo Espero, che, per sostenere le adesioni nei primi anni di gestione, venga riconosciuta una quota aggiuntiva di incentivazione pari:

- all'1% della retribuzione utile Tfr per 12 mesi per i lavoratori che aderiscano al Fondo entro un anno dall'avvio della raccolta delle adesioni;
- all'0,5% della retribuzione utile a Tfr per 12 mesi per i lavoratori che aderiscano al Fondo nel corso del secondo anno dall'avvio della raccolta delle adesioni.

Non è ancora chiaro, però, se il contributo competa allo Stato oppure al datore di lavoro.

Aliquota contributiva del lavoratore

Il lavoratore iscritto ha facoltà di scegliere un'aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal C.d.A.:

- Aliquota minima obbligatoria: 1% retribuzione utile Tfr;
- Aliquota aggiuntiva volontaria: scaglioni progressivi di 0,5% in aumento rispetto all'aliquota minima.



La misura della contribuzione è scelta dall'iscritto al momento della adesione e può essere successivamente variata.

Annualmente l'iscritto potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al Fondo entro il 15 ottobre e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Trattenuta e versamento della contribuzione

- La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente e versata al fondo, contestualmente alla contribuzione a carico del datore di lavoro, entro il 15 del mese successivo.
- In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al fondo, ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'ex Inpdap;



- La contribuzione a carico delle Amministrazione e del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta a malattia (per i periodi in cui viene percepita in tutto o in parte la retribuzione), ad infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità secondo modalità che saranno definite dal C.d.A..

In tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

Sospensione della contribuzione

Il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, che la trasmetterà al fondo pensione ed all'ex Inpdap, entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° gennaio successivo. L'amministrazione sospenderà contestualmente la contribuzione a proprio carico.

La sospensione non sarà possibile nei primi 5 anni di partecipazione al fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo.

La sospensione non riguarda l'accantonamento figurativo delle quote contabilizzate dall'ex Inpdap.

Determinazione della posizione individuale

(art. 9 Statuto)

- La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente.

La stessa è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali (lavoratori privati) e anticipazioni.



- Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'iscritto (una tantum e quota associativa annuale) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente richieste.
- La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto a cui l'iscritto ha aderito. Il rendimento del comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.



- Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate ai prezzi di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- Il fondo determina il valore della quota e, quindi, della posizione individuale con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Erogazione della rendita (art. 11, c 3-4, Statuto)

- Al momento del pensionamento l'iscritto ha la facoltà di richiedere la reversibilità della prestazione in favore del beneficiario da lui nominato;
- Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Anticipazioni (art. 13, c. 3, Statuto)

Il C.d.A. può prevedere la concessione dell'anticipazione delle prestazioni a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il fondo (cioè senza la quota figurativa) per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e formazione continua di cui agli artt. 5 e 6 della legge 53/2000.

Prestazioni accessorie (art. 13 ter Statuto)

Il fondo prevede prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.

L'adesione alle prestazioni è facoltativa.

L'erogazione delle prestazioni avviene mediante stipula di apposita convenzione con imprese assicurative.

Modalità di adesione (art. 33 Statuto)

Il lavoratore aderisce al Fondo con atto individuale volontario mediante sottoscrizione di un modulo di adesione ed è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite. Il modulo di adesione contiene l'impegno ai versamenti contributivi previsti dai contratti o dagli accordi istitutivi.

Il dipendente con la domanda conferisce delega al proprio datore di lavoro di trattenere dai compensi a lui spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione al Fondo.

L'iscrizione al Fondo decorre dalla sottoscrizione del modulo di adesione.



La domanda di adesione al fondo produce effetti, ai fini dell'obbligo contributivo, dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda stessa.

Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi potrà associarsi al fondo entro la scadenza del contratto di lavoro. Qualora non ci siano i tempi tecnici per l'avvio della contribuzione (tre mesi), i primi versamenti ed accantonamenti figurativi sono effettuati a decorrere dal termine iniziale del successivo rapporto di lavoro con uno degli Enti destinatari del fondo.

ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO

- Compilazione e trasmissione modulo di adesione;
- Compilazione e trasmissione distinta di contribuzione;
- Versamento delle contribuzioni;
- Compilazione quadri ListaPosPa (ex DMA 2) relativi all'accantonamento figurativo da parte dell'ex Inpdap.

L'adesione a Perseo

Per aderire a Perseo è necessario che il lavoratore interessato compili e sottoscriva il modulo di adesione predisposto dal Fondo.

Il lavoratore potrà scegliere tra due modalità alternative:

- Compilazione on line;
- Compilazione cartacea.

Compilazione on line

Il lavoratore deve preventivamente procedere al proprio accredito presso i sistemi web del Fondo.

Dal portale del fondo accede al servizio di registrazione utenti.

La procedura di accredito si articola in tre fasi:

- fornitura delle generalità anagrafiche e indicazione di un indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l'autenticazione del richiedente;
- convalida della mail indicata, tramite un messaggio precodificato a cui l'utente deve rispondere;
- rilascio delle credenziali di accesso (Username, Password);

Successivamente il lavoratore accede ad un'area riservata dove procede ad una prenotazione di adesione con la compilazione on line del modulo di adesione per i dati di propria competenza.

Al termine della procedura i dati vengono stampati sul modulo ufficiale del fondo e la “prenotazione di adesione” viene registrata nella base dati del Fondo.

Il modulo stampato è dotato di un codice identificativo della prenotazione.

Il lavoratore firma per sottoscrizione tutte le copie del modulo e consegna il modulo al datore di lavoro.

Compilazione cartacea

Il lavoratore accede al sito del Fondo e dalla sezione modulistica stampa il modulo di adesione.

Compila il modulo di adesione per i dati di propria competenza, firma per sottoscrizione tutte le copie del modulo e lo consegna al datore di lavoro.

In questo caso il modulo stampato non è dotato di alcun codice identificativo.

Gli adempimenti del datore di lavoro

- verifica la corretta compilazione delle sezioni del modulo di adesione;
- verifica che siano state apposte tutte le firme da parte dal lavoratore;
- completa il modulo di adesione con i dati di propria competenza, procede alla firma, appone la data di compilazione e il timbro su tutte le copie del modulo;
- consegna una copia del modulo al lavoratore e provvede ad inviarne una copia al Fondo (tramite PEC) e all'Inps – gestione ex Inpdap, trattenendo una copia per se.

Il modulo di adesione

Si compone di 5 sezioni che riportano gli elementi informativi che permettono di attivare e gestire la posizione individuale presso il Fondo:

1° sezione – Dati dell'iscritto

Riguarda i dati anagrafici del richiedente.

L'ultima riga deve essere compilato da chi è già iscritto ad una forma pensionistica complementare, con la specifica del nome del Fpc e l'epoca dell'iscrizione.

La data del 28.04.93 è quella di entrata in vigore del Dlgs 124/93 e l'iscrizione ad una Fpc antecedente a tale data (c.d. vecchio iscritto) comporta l'applicazione di un diverso regime fiscale.

2° - sezione: Dati dell'attività lavorativa

Riguarda la posizione lavorativa del richiedente.

I riquadri relativi alla “posizione di stato” sono alternativi; pertanto la compilazione di un riquadro esclude la compilazione dell'altro.

a) Posizione a tempo indeterminato

Il richiedente deve indicare:

- se l'assunzione a tempo indeterminato è full time oppure part time;
- l'anno di prima assunzione presso la pubblica amministrazione ed il periodo di assunzione rispetto alla data del 31.12.2000.

Queste informazioni permettono di stabilire se il regime di fine servizio è “Tfr” oppure “optante” in conseguenza della trasformazione del Tfs in Tfr.

Da questi dati dipende la misura degli accantonamenti di Tfr da destinare al Fondo.

b) Posizione a tempo determinato


Il richiedente deve indicare che il rapporto di lavoro in essere al momento della richiesta di adesione al Fondo sia non inferiore a tre mesi;

Vanno, inoltre, riportate le date di assunzione e cessazione, che devono coincidere con quelle indicate nel contratto di lavoro.

3° sezione – Dati dell'adesione

Contiene dichiarazioni e manifestazioni di volontà del richiedente e precisamente:

- la dichiarazione della volontà di adesione al Fondo Pensione Perseo;
- la dichiarazione di conoscenza che l'adesione al Fondo Perseo comporta la trasformazione del Tfs in Tfr;
- la delega al datore di lavoro a trattenere sulla retribuzione spettante i contributi dovuti ed al relativo versamento al Fondo;



- la scelta della aliquota di contribuzione; in particolare:

- se si intende versare esclusivamente la contribuzione obbligatoria dell'1% non è necessario procedere ad alcuna indicazione;

- se si intende versare una aliquota più elevata, si possono utilizzare i valori già previsti sul modulo oppure aliquote diverse ma per scaglioni progressivi di 0,50%.

4° sezione – Linea di investimento

Attualmente la scelta è obbligata essendo il Fondo strutturato in un'unica linea di investimento finanziario (monocomparto). Successivamente, quando saranno previste più linee di investimento (pluricomparto), sarà possibile scegliere il comparto a cui aderire.

5° sezione – Dati dell'Amministrazione

E' la parte che deve essere compilata dal datore di lavoro.

Contiene i dati identificativi dell'Amministrazione datore di lavoro.

Si ricorda che il modulo di adesione è composto di 4 copie che devono essere sottoscritte dal lavoratore e dal datore di lavoro e completate con la data di sottoscrizione e l'apposizione del timbro del datore di lavoro.

La distinta di contribuzione

E' il dettaglio dei contributi da versare, suddivisi per lavoratore aderente e per fonte di contribuzione, che il datore di lavoro mensilmente deve inviare al Fondo.

La distinta di contribuzione è lo strumento attraverso cui vengono alimentate le posizioni individuali degli aderenti al Fondo.

Per ogni singolo aderente sono indicati: il contributo aderente e azienda; il contributo Tfr, la quota associativa aderente e azienda; la quota d'iscrizione aderente e azienda.



Vengono, inoltre, riportate altre informazioni: dati anagrafici dell'aderente; il periodo di competenza; l'aliquota contr. aderente e azienda; l'aliquota Tfr, l'eventuale data di cessazione iscrizione ed il relativo motivo.

Per il contributo Tfr bisogna ricordare che, per i lavoratori pubblici iscritti all'Inps – gestione ex Inpdap, il dato ha solo valore conoscitivo e non rientra nel complesso dei contributi da versare al Fondo, in quanto lo stesso viene accantonato figurativamente dall'Istituto Previdenziale (Inps-ex Inpdap).

La distinta di contribuzione deve essere compilata e trasmessa con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.

Nell'area riservata del sito web del Fondo è disponibile il servizio che permette la compilazione e l'invio on line della distinta di contribuzione mensile (denominato WebUploading).

L'invio dei dati attraverso il sito web consente di produrre un ordine di bonifico pre-compilato utilizzabile per il versamento in banca.



I contributi devono essere versati, tramite bonifico, sul conto corrente di raccolta del Fondo Perseo con cadenza mensile entro il 15° giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Il conto corrente di raccolta è stato aperto presso:

ICBPI – Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane

Codice IBAN: IT39Z0500001600CC0017146100.

La ListaPosPa (ex Dma 2)

E' la procedura informatica con cui l'Ente datore di lavoro comunica mensilmente, per ogni lavoratore, all'Istituto previdenziale i dati retributivi e le informazioni necessarie per:

- l'implementazione delle posizioni assicurative individuali dei lavoratori ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- la quantificazione dei contributi previdenziali obbligatori dovuti;
- la gestione degli accantonamenti figurativi (Tfr e quota aggiuntiva) ed il loro conferimento al Fondo di previdenza complementare.


I quadri della ex DMA con dati relativi alla previdenza complementare

Quadro D0 – Dati identificativi dell’iscritto

Certifica la posizione del lavoratore rispetto alla previdenza complementare.

Campi interessati:

- “Silenzio assenso Tfr nei fondi”: per i dipendenti pubblici non va valorizzato. Sarà utilizzato se le norme del Dlgs 252/05 saranno estese al Pubblico Impiego;



- “Giorno opzione Tfr”: va indicata la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione da parte del lavoratore, già in regime di Tfs, se intervenuta nel corso del mese di denuncia.

Per data di sottoscrizione si intende la data di apposizione della firma, sul modulo di adesione, da parte dell’Amministrazione datore di lavoro;

- “Tipologia iscritti Fpc”: per i lavoratori dei comparti “Regioni – autonomie locali” e “Sanità” deve essere indicato il codice 1, come da tabella allegata alle “Istruzioni operative DMA 2”.

Quadro E0: Dati relativi alle retribuzioni ed ai contributi del mese di riferimento

Certifica le retribuzioni e gli imponibili Tfs e Tfr che consentono di contabilizzare gli accantonamenti figurativi presso l'ex Inpdap.

Oltre ai dati di carattere generale che condizionano, comunque, l'entità dell'accantonamento figurativo (giorno inizio, giorno fine, tipo impiego, tipo servizio, codice contratto, codice qualifica, motivo cessazione/sospensione) i campi direttamente interessati sono:




- “Gestione previdenziale”: codice 6 (Inadel) come da tabella;
- “Regime Fine Servizio”: codice 1 (Tfr); codice 2 (Optante); codice 3 (Tfs).

Sono “optanti” i lavoratori che, per effetto della adesione ad un fondo pensione, trasformano il proprio Tfs in Tfr.

I lavoratori iscritti ad un fondo pensione possono essere solo in regime di Tfr o di optante e non di Tfs.

Il regime di optante è mantenuto fino a che non ci sia soluzione di continuità con eventuale successivo rapporto di lavoro.

Nel caso di nuova assunzione, con soluzione di continuità, presso Ente iscritto a fondi pensione contrattuali il regime è quello di Tfr.



- “Imponibile Tfs”: deve essere valorizzato per i lavoratori che si trovano, ai fini previdenziali, in regime di Tfs oppure in regime di Optante.

Va indicato l'imponibile contributivo, pari all'80% della retribuzione utile effettivamente percepita o spettante per il periodo lavorativo di riferimento.

Il campo va sempre valorizzato nel caso di lavoratori Optanti. Infatti, senza l'indicazione di questo imponibile, non è possibile determinare la quota aggiuntiva figurativa da accantonare, pari all'1,5% dell'imponibile contributivo Tfs.



- “Imponibile Tfr”: deve essere valorizzato per i lavoratori che si trovano, ai fini previdenziali, in regime di Tfr oppure in regime di Optante.

Va indicato l'imponibile contributivo, pari all'80% della retribuzione utile Tfr effettivamente percepita o spettante per il periodo lavorativo di riferimento.

L'importo relativo alle assenze non retribuite deve essere detratto, mentre l'imponibile deve essere indicato per intero nel caso di assenze parzialmente retribuite.



- “Retribuzione teorica tabellare Tfr”: retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l'intero mese) ai fini del calcolo della prestazione, senza abbattimento all'80% e senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima mensilità.

Ai fini della previdenza complementare serve a determinare la quota di Tfr da accantonare figurativamente in caso di rapporto di lavoro protrattosi per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni ma inferiore al mese (primo ed ultimo mese di servizio).

- “Retribuzione valutabile ai fini Tfr”: ammontare della retribuzione utile a Tfr percepita o spettante per il periodo lavorativo di riferimento, senza abbattimento all’80%.

L’importo relativo alle assenze non retribuite deve essere detratto, mentre la retribuzione deve essere riportata per intero nel caso di assenze parzialmente retribuite.

Ai fini della previdenza complementare serve a determinare la quota di Tfr che mensilmente viene accantonata figurativamente.

Quadro E1: Dati relativi alla contribuzione ai fondi pensione

Contiene i dati relativi: all'adesione al fondo pensione; alla retribuzione soggetta a contributo; alla misura dei contributi che affluiscono al Fondo pensione.

I campi interessati sono:

- “Contributi versati e non dichiarati”: deve essere valorizzato per comunicare periodi retributivi non precedentemente denunciati per i quali sono già stati versati i contributi al Fondo;



- “Fondo pensione”: deve essere indicato il codice 2164, come da tabella allegata alle “Istruzioni operative DMA 2”;
- “Comparto di investimento”: deve essere obbligatoriamente indicato il codice 21641 (come da tabella) corrispondente al “monocomparto garantito” a cui attualmente fa riferimento il Fondo pensione Perseo;
- “Data sottoscrizione domanda”: va indicata la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione, così come già indicato nel quadro E0 – campo “Giorno opzione Tfr”;




- “data inizio/fine periodo”: va indicata la data di inizio/fine del periodo lavorativo del mese;
- “Aliquota contributiva a carico del lavoratore”: 1% (aliquota obbligatoria) + eventuale aliquota aggiuntiva volontaria;
- “Aliquota contributiva a carico datore di lavoro”: 1% (aliquota obbligatoria) + eventuale quota aggiuntiva di incentivazione per i lavoratori che si iscrivono nei primi anni di operatività del Fondo;



- “Tfr in percentuale sulla retribuzione destinata al fondo”: quota di Tfr destinata al Fondo pensione;
 - 2,00 per il lavoratore “Optante”,
 - 6,91 per il lavoratore in regime di Tfr;
- “Data sospensione o cessazione della contribuzione al Fondo”
- “Codice cessazione”:
- “Codice sospensione”:
- “Retribuzione soggetta a contributo”: retribuzione utile a Tfr (art. 49 CCNL 14/09/2000) percepita per il periodo lavorativo di riferimento;



- “Conguaglio fiscale”: va valorizzato se per il periodo lavorativo di riferimento non sono stati versati in tutto o in parte i contributi a carico del lavoratore, per incapacienza dovuta a conguaglio fiscale operato sulla retribuzione (??);
- “Contributo lavoratore”: importo del contributo a carico del lavoratore, determinato in base all’aliquota obbligatoria (1%);
- “Contributo datore di lavoro”: importo del contributo a carico del datore di lavoro, determinato in base all’aliquota obbligatoria (1%) e all’eventuale quota aggiuntiva di incentivazione;



- “Contributo aggiuntivo lavoratore”: importo del contributo a carico del lavoratore, determinato in base all’aliquota aggiuntiva volontaria;
- “Quota reintegrazione lavoratore”: ammontare della quota versata a carico del lavoratore per la reintegrazione di capitale anticipato dal Fondo;
- “Quota iscrizione lavoratore (una tantum)”;
- “Quota iscrizione datore di lavoro (una tantum)”;
- “Versamenti Tfr per previdenza complementare”: da compilare nei casi in cui non è previsto l’accantonamento figurativo del Tfr, ma il versamento del Tfr al fondo (non riguarda gli iscritti alla gestione Inadel/Enpas dell’ex Inpdap).